

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E INDENNITA’

1. INDENNITA’ PER IL MESE DI APRILE

Beneficiari

- ❖ lavoratori autonomi titolari di partita iva e collaboratori coordinati e continuativi:
 - iscritti alla Gestione separata INPS;
 - non titolari di pensione;
 - non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria..
- ❖ lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
 - non titolari di pensione;
 - non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
- ❖ lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:
 - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/01/19 - 17/03/19;
 - non titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
 - non titolari di pensione.
- ❖ lavoratori in somministrazione stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:
 - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/01/19 - 17/03/19;
 - non titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
 - non titolari di pensione;
 - Non titolari di Naspi.
- ❖ lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali:
 - che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/01/19 – 31/01/20;

Emergenza Corona Virus –Decreto “Rilancio” del 19 maggio 2020

	<ul style="list-style-type: none">- che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1/01/19 – 31/01/20;- non titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente;- non titolari di pensione; <p>❖ lavoratori intermittenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1/01/19 – 31/01/20;- non titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente;- non titolari di pensione; <p>❖ lavoratori autonomi occasionali privi di p. iva:</p> <ul style="list-style-type: none">- titolari di un contratto tra il 01/01/19 e 23/02/2020;- iscritti alla data del 23/02/2020 alla gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile tra il 01/01/19 e 23/02/2020;- non titolari di pensione;- non titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente;- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. <p>❖ e incaricati alle vendite a domicilio:</p> <ul style="list-style-type: none">- titolari di partita iva;- iscritti alla gestione separata;- con reddito annuo 2019 derivante dall'attività superiore ad Euro 5.000;- non titolari di pensione;- non titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente;- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Quanto	<ul style="list-style-type: none">- 600,00 Euro
Come	<ul style="list-style-type: none">- Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda;- Per gli altri, domanda da presentare con l'apposita funzionalità resa disponibile dall'Inps previa richiesta della prima parte del pin Inps.

Emergenza Corona Virus –Decreto “Rilancio” del 19 maggio 2020

	n.b. se nel nucleo familiare c'è un soggetto titolare di Reddito di cittadinanza, per i quali l'indennità sia inferiore all'importo del RDC, l'indennità viene pagata integrando il RDC.
Cumulabilità	Le indennità: <ul style="list-style-type: none">- non sono tra loro cumulabili;- sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12/06/1984 n. 222

❖ n.b. **lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria:**

- non titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non titolari di pensione.

Hanno diritto ad una indennità per i mesi di aprile e maggio ma dovrà essere emanato un decreto interministeriale entro 60 giorni dal 19/05/2020 per definirne l'ammontare oltre a eventuali ulteriori limiti di reddito o requisiti di calo di fatturato.

2. INDENNITA' PER IL MESE DI MAGGIO

Per il mese di maggio l'indennità è riconosciuta solo ad alcuni dei beneficiari di aprile (agli iscritti alle gestione speciali dell'AGO non è più riconosciuta) e con importi differenziati come segue:

Beneficiari		
	<ul style="list-style-type: none">❖ lavoratori autonomi titolari di partita iva:<ul style="list-style-type: none">- iscritti alla Gestione separata INPS;- non titolari di pensione;- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;- con una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019	1.000 Euro
	<ul style="list-style-type: none">❖ collaboratori coordinati e continuativi:<ul style="list-style-type: none">- iscritti alla Gestione separata INPS;- non titolari di pensione;- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;- che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 19/05/2020	1.000 Euro
	<ul style="list-style-type: none">❖ lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:<ul style="list-style-type: none">- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/01/19 - 17/03/19;- non titolari di un rapporto di lavoro subordinato;	1.000 Euro

Emergenza Corona Virus –Decreto “Rilancio” del 19 maggio 2020

	<ul style="list-style-type: none"> - non titolari di pensione. - Non titolari di Naspi al 19/05/2020 	
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ lavoratori in somministrazione stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che: <ul style="list-style-type: none"> - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/01/19 - 17/03/19; - non titolari di un rapporto di lavoro subordinato; - non titolari di pensione; - Non titolari di Naspi al 19/05/2020. 	1.000 Euro
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali: <ul style="list-style-type: none"> - che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/01/19 – 31/01/20; - che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1/01/19 – 31/01/20; - non titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente; - non titolari di pensione; 	600,00 Euro
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ lavoratori intermittenti: <ul style="list-style-type: none"> - che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1/01/19 – 31/01/20; - non titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente; - non titolari di pensione; 	600,00 Euro
		600,00 Euro

Emergenza Corona Virus –Decreto “Rilancio” del 19 maggio 2020

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ lavoratori autonomi occasionali privi di p. iva: <ul style="list-style-type: none"> - titolari di un contratto tra il 01/01/19 e 23/02/2020; - iscritti alla data del 23/02/2020 alla gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile tra il 01/01/19 e 23/02/2020; - non titolari di pensione; - non titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente; - non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ incaricati alle vendite a domicilio: <ul style="list-style-type: none"> - titolari di partita iva; - iscritti alla gestione separata; - con reddito annuo 2019 derivante dall'attività superiore ad Euro 5.000; - non titolari di pensione; - non titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente; - non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. 	600,00 Euro
Come	<ul style="list-style-type: none"> - Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda; - Per gli altri, domanda da presentare con l'apposita funzionalità resa disponibile dall'Inps previa richiesta della prima parte del pin Inps. 	
Cumulabilità	<p>Le indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono tra loro cumulabili; - sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12/06/1984 n. 222 	

3. INDENNITA' PER I LAVORATORI DOMESTICI (ART. 85)

Beneficiari	<ul style="list-style-type: none">❖ lavoratori autonomi titolari di partita iva e collaboratori coordinati e continuativi:<ul style="list-style-type: none">- iscritti alla Gestione separata INPS;- non titolari di pensione;- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria..❖ lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni:<ul style="list-style-type: none">- non titolari di pensione;- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.❖ Lavoratori domestici<ul style="list-style-type: none">- Con contratti in essere al 23/02/2020 per una durata complessiva superiore alle 10 ore settimanali- Non conviventi con il datore di lavoro.
Quanto	<ul style="list-style-type: none">- 500,00 Euro
Quando	<ul style="list-style-type: none">- Per i mesi di aprile e maggio
Come	<ul style="list-style-type: none">- Domanda da presentare con l'apposita funzionalità resa disponibile dall'Inps previa richiesta della prima parte del pin Inps.

4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ART. 25	
Beneficiari	<p>Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.</p> <p>Sono tuttavia esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none">- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 27 del DL 18/2020);- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 38 del DL 18/2020);- i professionisti iscritti ad un Ordine;- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data della richiesta.
Condizioni	<p>Il contributo spetta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">• i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;• l'ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019).
Quanto	<p>L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro. <p>È previsto un contributo minimo, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come	<p>Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.</p>